

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 319

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1992

Pensionabilità delle indennità previste dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 22 giugno 1988, n. 221, nel prevedere la corresponsione di indennità a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ha ingiustificatamente omesso di statuirne la pensionabilità.

Eppure la legge 27 ottobre 1987, n. 436 – che converte, con modificazioni, il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia – prevede esplicitamente che le indennità di servizio penitenziario sono pensionabili.

È indubbio che non v'è ragione di escludere che debbano essere pensionabili anche le indennità di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221.

Si tratterebbe, in caso contrario di un'incomprensibile discriminazione, stante la particolare natura delle prestazioni lavorative del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Ecco perchè si raccomanda la sollecitata approvazione del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Le indennità a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie previste dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, sono interamente pensionabili e ad esse va aggiunta la corrispondente quota per la tredicesima mensilità.

### Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.